



FONDAZIONE

STATUTO

Approvato con verbale del 9 aprile 2026

Preambolo.....	3
Art. 1 – Costituzione e denominazione	3
Art. 2 – Sede e durata	3
Art. 3 – Finalità.....	3
Art. 4 – Tutela della Festa dei Gigli quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO	4
Art. 5 – Tutela dell’identità religiosa della Festa dei Gigli.....	4
Art. 6 – I Gigli e la Barca	4
Art. 7 – Le Bandiere	4
Art. 8 – I Firmatari ed i Maestri di Festa	4
Art. 9 – I Comitati	5
Art. 10 – Le Paranze	5
Art. 11 – Le Fanfare, i Cantanti e i Parolieri	5
Art. 12 – Le Botteghe Artigiane	6
Art. 13 – L’Assegnazione dei Gigli e della Barca	6
Art. 14 – Partecipazione popolare	6
Art. 15 – Patrimonio e mezzi finanziari	6
Art. 16 – Soci della Fondazione	7
Art. 17 – Organi della Fondazione	8
Art. 18 – Organismi della Fondazione.....	8
Art. 19 – Assemblea dei Soci.....	8
Art. 20 – Presidente Onorario.....	9
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione.....	9
Art. 22 – Compiti del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art. 23 – Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione	11
Art. 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.....	11

Art. 25 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.....	12
Art. 26 – Commissioni e Comitato Tecnico-Scientifico.....	12
Art. 27 – Commissione Cultura.....	13
Art. 28 – Commissione Disciplinare	13
Art. 29 – Commissione Assegnazione.....	13
Art. 30 – Comitato Tecnico-Scientifico.....	14
Art. 31 – Direttore Artistico.....	14
Art. 32 – Libri sociali e registri contabili	14
Art. 33 – Esercizio finanziario e bilancio	15
Art. 34 – Revisore Unico.....	15
Art. 35 – Revisione dello Statuto.....	15
Art. 36 – Disposizioni transitorie e finali	15

Preambolo

La Festa dei Gigli, di seguito denominata anche “*FESTA*”, ha origine nella Città di Nola e ne costituisce un originale patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso. Essa si svolge in onore di San Paolino, Vescovo di Nola.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. La Fondazione Festa dei Gigli, di seguito denominata anche “*FONDAZIONE*”, è costituita per iniziativa del Comune di Nola quale unico Socio Fondatore.
2. La Diocesi di Nola aderisce alla *FONDAZIONE* quale Socio Onorario.
3. La Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli possono aderire alla *FONDAZIONE* quali Soci Istituzionali in conformità ai propri Statuti e Regolamenti.
4. La *FONDAZIONE* è ente dotato di piena capacità giuridica e di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui disciplina si rinviene nelle norme del Codice civile e nel presente Statuto.

Art. 2 – Sede e durata

1. La sede legale della *FONDAZIONE* è stabilita in Nola, presso la Casa Comunale.
2. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Finalità

1. La *FONDAZIONE* valorizza e promuove la *FESTA* in ambito locale, nazionale ed internazionale.
2. La *FONDAZIONE* tutela la *FESTA* e ne promuove la conoscenza in ogni sede come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso esclusivo della Città di Nola.
3. La *FONDAZIONE* tutela le *Macchine da FESTA* dette “Giglio” e “Barca”, le loro connotazioni tipologiche, strutturali ed artistiche quali espressioni di unicità, nonché gli aspetti religiosi della *FESTA*, la sua ritualità e l’arte della cartapesta con le storiche botteghe artigiane, uniche depositarie della tecnica realizzativa dei Gigli e della Barca.
4. La *FONDAZIONE* tutela e promuove lo sviluppo e la divulgazione delle arti e dei mestieri connotativi della *FESTA* anche attraverso l’istituzione di scuole, archivi ed enti museali.

5. La *FONDAZIONE* si impegna a perseguire tutte le azioni necessarie a garantire la tutela della proprietà intellettuale della *FESTA* e di ogni elemento che la caratterizzi.

Art. 4 – Tutela della Festa dei Gigli quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO

1. La *FONDAZIONE* si impegna a realizzare tutte le azioni necessarie a garantire la salvaguardia del riconoscimento UNESCO conferito alla *FESTA* quale patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, nell’ambito della Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla.

Art. 5 – Tutela dell’identità religiosa della Festa dei Gigli

1. L’Autorità ecclesiastica ha competenza esclusiva sugli aspetti religiosi della *FESTA* e può chiedere l’adozione di ogni provvedimento necessario a tutelare l’identità religiosa della *FESTA*.

2. È di competenza esclusiva del Vescovo di Nola il giudizio di conformità degli aspetti civili della *FESTA* alla sua natura religiosa.

3. In relazione alle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soggetti coinvolti nell’organizzazione della *FESTA* ed in ogni altro evento ad essa connesso avranno riguardo alle indicazioni provenienti dall’Autorità ecclesiastica.

Art. 6 – I Gigli e la Barca

1. I *Gigli e la Barca* sono patrimonio della comunità nolana e testimonianza della sua profonda fede religiosa.

2. I *Gigli e la Barca* sono costruzioni realizzate in legno e cartapesta le cui dimensioni, modalità e tecniche di realizzazione sono disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

3. I Gigli prendono il nome dalle antiche corporazioni di arti e mestieri e sono così denominati secondo l’ordine tradizionale: *Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto*.

4. I *Gigli e la Barca* per poter essere utilizzati sono soggetti a verifiche di conformità che ne certifichino la rispondenza alle prescrizioni tecniche disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 7 – Le Bandiere

1. I gonfaloncini rappresentativi delle antiche corporazioni di arti e mestieri dei Gigli e della Barca, tradizionalmente denominati “bandiere”, costituiscono beni ad uso pubblico collettivo, vincolati in favore della *FONDAZIONE*.

2. La *FONDAZIONE* disciplina l’utilizzo delle bandiere in coordinamento con l’Autorità ecclesiastica competente per gli aspetti religiosi e cerimoniali e ne dispone l’assegnazione in custodia ai Maestri di Festa per tutto il periodo di vigenza del ruolo e per la celebrazione dei rituali della *FESTA*.

Art. 8 – I Firmatari ed i Maestri di Festa

1. I *Firmatari* sono figure rappresentative dei Maestri Corporativi delle specifiche categorie artigiane o commerciali connesse alle antiche corporazioni di arti e mestieri richiamate all’art. 6, comma 3, del presente Statuto. Il loro ruolo ha natura rappresentativa e simbolica e non comporta obblighi né responsabilità dirette o indirette nella conduzione, organizzazione o gestione della *FESTA*.

2. I *Firmatari* sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca.

3. Il Firmatario della Barca, quale esponente rappresentativo della collettività nolana nel suo complesso, non è soggetto ai requisiti di appartenenza alle corporazioni di arti e mestieri richiamate all'art. 6, comma 3, del presente Statuto.

4. I *Maestri di Festa* sono le persone fisiche o le associazioni che richiedono la concessione delle *Macchine da FESTA* e provvedono alla loro realizzazione, assumendo la responsabilità della gestione organizzativa ed economica delle stesse e della conduzione degli atti cerimoniali connessi alla *FESTA*, nel rispetto della tradizione religiosa e popolare della *FESTA*, del presente Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.

5. I *Maestri di Festa* sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca.

6. I *Maestri di Festa* costituiscono collegialmente la *Consulta dei Maestri di Festa*, quale organismo di collaborazione e confronto con la *FONDAZIONE*, con i suoi organi e con i propri organismi consultivi. La *Consulta dei Maestri di Festa* svolge funzioni consultive e propositive ai fini della programmazione e del buon andamento della Festa dei Gigli, senza poteri decisionali diretti o di rappresentanza esterna, operando nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e in attuazione delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione della *FONDAZIONE*.

7. I requisiti, le modalità di designazione e le condizioni per assumere il ruolo di Firmatario e di Maestro di Festa per ciascun Giglio e per la Barca, nonché le funzioni, gli obblighi e le responsabilità connessi a tali ruoli e le modalità di funzionamento della Consulta dei Maestri di Festa, sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 9 – I Comitati

1. Il *Comitato* è il gruppo di sostenitori di ciascuna delle antiche corporazioni di arti e mestieri a cui sono associate le *Macchine da FESTA* e rappresenta la manifestazione spontanea della partecipazione popolare alla *FESTA*.

2. I Comitati sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca; ad essi è dedicato il sabato che precede la domenica della *FESTA*.

3. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità dei Comitati sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 10 – Le Paranze

1. La *Paranza* è il gruppo di uomini, chiamati “cullatori”, che trasporta a spalla il Giglio e la Barca.

2. Ciascun Giglio e la Barca vengono trasportati in processione da una paranza nell'ordine tradizionale, attraverso il percorso storico disciplinato dal Regolamento della Festa dei Gigli.

3. Le Paranze sono costituite in associazioni iscritte all'Albo delle paranze istituito dalla *FONDAZIONE*.

4. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità delle Paranze sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 11 – Le Fanfare, i Cantanti e i Parolieri

1. I Gigli e la Barca vengono “cullati” al suono delle tradizionali Fanfare, una per ciascuna Macchina da *FESTA*, a cui si accompagnano i Cantanti che interpretano i testi redatti dai Parolieri.

2. Le *Fanfare*, i *Cantanti* ed i *Parolieri* si iscrivono all'Albo di fanfare, cantanti e parolieri istituito dalla *FONDAZIONE*.

3. I testi e la musica sono depositati presso la *FONDAZIONE* che esamina ed approva il contenuto degli stessi secondo norme e modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento della Festa dei Gigli.
4. La *FONDAZIONE* si impegna ad istituire un archivio per la raccolta delle canzoni della *FESTA*.
5. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità di Fanfare, Cantanti e Parolieri sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 12 – Le Botteghe Artigiane

1. Le Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca sono depositarie della tradizione della carpenteria e della lavorazione della cartapesta che caratterizzano le *Macchine da FESTA*.
2. Le stesse si iscrivono all'Albo delle botteghe artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca istituito dalla *FONDAZIONE*.
3. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità delle Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 13 – L'Assegnazione dei Gigli e della Barca

1. L'assegnazione di ciascun Giglio e della Barca al Maestro di Festa avviene mediante atto concessorio sottoscritto dal Presidente della *FONDAZIONE* e dal Sindaco del Comune di Nola, quale legale rappresentante del Socio Fondatore, all'esito dell'istruttoria delle domande presentate dagli aspiranti Maestri di Festa.
2. Le domande di concessione presentate dagli aspiranti Maestri di Festa sono controfirmate dai rispettivi Firmatari quale attestazione della rappresentanza delle specifiche categorie artigiane o commerciali connesse alle antiche corporazioni di arti e mestieri richiamate all'art. 6, comma 3, del presente Statuto o, nel caso della Barca, quale espressione della collettività nolana.
3. Termini, modalità e durata dell'assegnazione delle *Macchine da FESTA* sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 14 – Partecipazione popolare

1. La *FONDAZIONE* può promuovere consultazioni popolari di natura consultiva su ogni aspetto della *FESTA* oggetto del presente Statuto, secondo termini e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tali da garantire un'ampia ed agevole partecipazione popolare.

Art. 15 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. La dotazione patrimoniale della *FONDAZIONE* è indicata nell'atto costitutivo.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato in conformità alle vigenti disposizioni normative.
3. La *FONDAZIONE* potrà ricevere contribuzioni da parte di Enti pubblici e privati e da parte di tutti coloro che ne condividano lo scopo, conservando la propria autonomia nella gestione.
4. Alla *FONDAZIONE* è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve e capitali.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati dalla *FONDAZIONE* per la realizzazione delle attività e delle iniziative direttamente connesse allo scopo della medesima.

Art. 16 – Soci della Fondazione

1. I Soci della *FONDAZIONE* si dividono in:

- Socio Fondatore;
- Socio Onorario;
- Soci Istituzionali;
- Soci Sostenitori.

a) **Socio Fondatore**

È Socio Fondatore il Comune di Nola, con diritto a nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

b) **Socio Onorario**

È Socio Onorario, con diritto a nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, la Diocesi di Nola per aver sostenuto, partecipato e contribuito alla realizzazione della *FONDAZIONE* quale strumento per la valorizzazione della *FESTA* in quanto patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso della Città.

c) **Soci Istituzionali**

Possono acquisire la qualifica di Soci Istituzionali la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli che, condividendo le finalità perseguite dalla *FONDAZIONE*, contribuiscono al raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa mediante il versamento di un contributo economico, per ciascuna annualità, in misura pari o superiore a quanto corrisposto dal Socio Fondatore nello stesso esercizio finanziario.

Il versamento del contributo per ciascun esercizio finanziario deve essere effettuato entro la data di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente.

A seguito dell'esecuzione del versamento del contributo nella misura richiesta, il Socio Istituzionale acquista il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e può esprimere un componente con diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione.

In mancanza del versamento del contributo nei termini indicati, il Socio Istituzionale conserva il diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e nel Consiglio di Amministrazione, da parte del componente espresso, può essere esercitato a partire dalla data di esecuzione del versamento del contributo e fino all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'annualità nella quale il versamento è stato effettuato.

Qualora il versamento del contributo venga effettuato successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Socio Istituzionale può procedere alla designazione del proprio componente, che entra in carica dalla data della nomina e resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in essere.

d) **Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità perseguite dalla *FONDAZIONE*, contribuiscono al raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa mediante il conferimento, per ciascun esercizio finanziario, di un contributo in denaro, beni o servizi in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di ciascun Socio Sostenitore è subordinata al preventivo ed insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci.

I Soci Sostenitori partecipano alle adunanze dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto, con funzione di uditori e senza concorrere alla determinazione del quorum costitutivo.

I Soci Sostenitori possono inoltre esprimere un componente nel Consiglio di Amministrazione con la qualifica di uditore, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum costitutivo dell'adunanza.

La partecipazione alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, nonché la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione da parte del membro espresso, può essere esercitata a partire dalla data di esecuzione del versamento del contributo e fino all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'annualità nella quale il versamento è stato effettuato.

Art. 17 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della *FONDAZIONE*:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente della *FONDAZIONE*;
- Consiglio di Amministrazione;
- Revisore Unico.

Art. 18 – Organismi della Fondazione

1. Sono Organismi consultivi della *FONDAZIONE*:

- Le Commissioni;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di costituire con propria deliberazione ogni altro organismo consultivo ritenuto necessario alla realizzazione dello scopo ed all'organizzazione delle attività della *FONDAZIONE*, senza oneri per la stessa.

Art. 19 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dal Socio Fondatore, dal Socio Onorario, dai Soci Istituzionali e dai Soci Sostenitori con i poteri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 16 del presente Statuto.

2. È compito dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) la nomina del Revisore Unico e la determinazione del relativo compenso;
- d) la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) l'ammissione dei nuovi Soci;

3. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Soci in regola con gli adempimenti di cui all'art. 16. In seconda convocazione l'adunanza dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente almeno il Socio Fondatore, anche quale unico partecipante.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della *FONDAZIONE* almeno due volte l'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della *FONDAZIONE* per l'adempimento di ogni altra previsione statutaria.

6. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

7. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* su richiesta dei due terzi dei Soci e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.
8. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* nel termine di un giorno precedente la data della riunione.
9. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.
10. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci è presieduta dal legale rappresentante del Socio Fondatore in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono essere trascritte in apposito verbale d'assemblea ai sensi di legge.
12. La verbalizzazione è affidata al Presidente dell'Assemblea dei Soci, che per la stesura del verbale può avvalersi dell'assistenza di un collaboratore di sua fiducia tenuto al segreto.
13. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza e ne regola lo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta i risultati delle votazioni e degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale d'assemblea.
14. Il Presidente della *FONDAZIONE* può partecipare all'adunanza con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce alla determinazione del quorum costitutivo.
15. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Socio Fondatore è determinante.
16. Le modifiche dello Statuto sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei Soci; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in seconda convocazione, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla prima e le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Socio Fondatore è determinante.

Art. 20 – Presidente Onorario

1. Il Sindaco in carica del Comune di Nola è Presidente Onorario della *FONDAZIONE*.
2. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce a determinare il quorum costitutivo della riunione.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione

1. La *FONDAZIONE* è retta da un Consiglio di Amministrazione così composto:
 - tre componenti nominati dal legale rappresentante del Socio Fondatore;
 - due componenti nominati dal Vescovo di Nola, quale legale rappresentante del Socio Onorario;
 - un componente nominato dal legale rappresentante di ciascun Socio Istituzionale e di ciascun Socio Sostenitore che abbia aderito alla *FONDAZIONE* e che sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 16 del presente Statuto e con le prerogative stabilite dal medesimo articolo.
2. Ciascun componente nominato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui agli artt. 2382 e 2387 del Codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in ogni caso, validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati e siano regolarmente in carica almeno tre componenti.

4. Ogni componente dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
5. La determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci. In assenza di tale deliberazione l'incarico è svolto a titolo gratuito, ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute e documentate per l'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere all'Assemblea dei Soci la sostituzione di un proprio componente qualora lo stesso:
 - a) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della *FONDAZIONE*;
 - b) venga a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della *FONDAZIONE*;
 - c) violi il presente Statuto;
 - d) risulti assente per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della *FONDAZIONE*.
7. I Soci possono revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione qualora:
 - a) venga meno il rapporto fiduciario;
 - b) vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della *FONDAZIONE*;
 - c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della *FONDAZIONE*;
 - d) violino il presente Statuto;
 - e) risultino assenti per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della *FONDAZIONE*.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora incorrano nelle cause di decadenza disciplinate dalla vigente normativa in materia.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione dei componenti effettivi decaduti dalla carica restano in carica fino alla fine del mandato originariamente conferito al loro predecessore.

Art. 22 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della *FONDAZIONE*. In particolare:
 - a) provvede all'autonoma gestione delle entrate e delle spese per il proprio funzionamento;
 - b) elegge, nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente Onorario della *FONDAZIONE*, fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - c) provvede all'annuale assegnazione dei Gigli e della Barca secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento della Festa dei Gigli;
 - d) organizza e pianifica gli eventi della *FESTA* anche avvalendosi del supporto degli Uffici del Comune di Nola;
 - e) predispone e approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto e le modifiche dei regolamenti interni già vigenti;
 - f) designa i componenti dei propri organismi consultivi, fra i quali le Commissioni, il Comitato Tecnico-Scientifico ed ogni altro organismo consultivo istituito dalla *FONDAZIONE* e ne disciplina le funzioni in conformità del presente Statuto;
 - g) designa il direttore artistico della *FONDAZIONE* e ne determina il compenso;
 - h) programma annualmente il calendario delle attività;
 - i) redige ed approva, entro il 30 marzo di ogni anno, lo schema di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;

- j) redige ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno, lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- k) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- l) delibera gli incrementi del patrimonio che comunica all'Assemblea dei Soci entro sette giorni dalla deliberazione;
- m) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della *FONDAZIONE*;
- n) approva eventuali regolamenti interni;
- o) delibera a maggioranza semplice le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- p) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale della *FONDAZIONE* o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.

Art. 23 – Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, denominato anche “Presidente della *FONDAZIONE*”:
 - a) rappresenta legalmente e verso i terzi la *FONDAZIONE*;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) assicura il buon andamento della *FONDAZIONE*;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
 - e) adotta in casi di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della *FONDAZIONE*.

Art. 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della *FONDAZIONE*.
2. La riunione è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza semplice dei componenti.
3. La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti almeno tre componenti.
4. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
5. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.
6. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della *FONDAZIONE* nel termine di un giorno precedente la data della riunione.
7. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito verbale ai sensi di legge.

9. La verbalizzazione è affidata al Presidente della *FONDAZIONE*, che per la stesura del verbale può avvalersi di un Componente del Consiglio di Amministrazione o di un collaboratore di sua fiducia tenuto al segreto.
10. Il Presidente della *FONDAZIONE* verifica la regolarità della costituzione della riunione e ne regola lo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta i risultati delle votazioni e degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Presidente Onorario può partecipare alla riunione con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce alla determinazione del quorum costitutivo.
12. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente della *FONDAZIONE* è determinante.

Art. 25 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi di impossibilità di funzionamento, di inadempimento degli obblighi normativi o di gravi violazioni al presente Statuto, il Sindaco del Comune di Nola, in qualità di legale rappresentante del Socio Fondatore, può proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della *FONDAZIONE* dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale di Nola.
2. Lo scioglimento è votato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti.
3. A seguito della delibera di scioglimento è nominato dal Sindaco un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Sono esclusi dalla nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione disciolto.
5. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. Il Commissario Straordinario resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
7. La delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nomina del Commissario Straordinario determina il compenso dovuto al Commissario medesimo ed è affissa all'Albo pretorio del Comune di Nola.

Art. 26 – Commissioni e Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a supporto del proprio operato, le seguenti commissioni consultive:
 - a) Commissione Cultura;
 - b) Commissione Assegnazione;
 - c) Commissione Disciplinare.
2. Le Commissioni hanno durata triennale e sono composte da tre a cinque componenti, ad esclusione della Commissione Assegnazione che si compone di tre componenti.
3. I componenti delle Commissioni non possono essere nominati per più di due mandati e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.
4. Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, ad eccezione della Commissione disciplinare che è presieduta di diritto dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
5. Ciascuna Commissione elegge, inoltre, tra i suoi componenti un Vicepresidente ed un Segretario.
6. I componenti delle Commissioni svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni d'ufficio.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, a supporto del proprio operato, il Comitato Tecnico-Scientifico.

8. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di revocare i componenti delle Commissioni e del Comitato Tecnico-Scientifico qualora:

- a) venga meno il rapporto fiduciario;
- b) vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della *FONDAZIONE*;
- c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della *FONDAZIONE*;
- d) violino il presente Statuto;
- e) risultino assenti per tre riunioni consecutive dell'organismo di appartenenza senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della *FONDAZIONE*.

Art. 27 – Commissione Cultura

1. La Commissione Cultura è composta da tre a cinque componenti scelti tra studiosi, docenti, professionisti ed esperti di comprovata competenza nei settori culturali, artistici e scientifici connessi all'organizzazione della *FESTA* e alle finalità della *FONDAZIONE*.

2. La Commissione Cultura contribuisce alla salvaguardia del riconoscimento UNESCO conferito alla *FESTA* quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità e opera nel rispetto dei principi di tutela, salvaguardia e trasmissione del patrimonio culturale immateriale previsti dalla Convenzione UNESCO.

3. La Commissione Cultura coadiuva il Presidente della *FONDAZIONE* nell'organizzazione di convegni, mostre, ricerche, studi e iniziative culturali finalizzati alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione delle origini e delle tradizioni della *FESTA*, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Commissione Cultura esprime pareri e svolge attività istruttoria a supporto del Presidente della *FONDAZIONE* e del Consiglio di Amministrazione in merito ai bozzetti dei rivestimenti, ai testi e alle musiche delle canzoni della *FESTA*, secondo le norme e le modalità disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 28 – Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nola con funzione di Presidente e da due a quattro componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia giuridica o di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Commissione Disciplinare è tenuta a vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli, relazionando al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci sulle violazioni riscontrate.

Art. 29 – Commissione Assegnazione

1. La Commissione Assegnazione è composta da tre componenti scelti fra professionisti, esperti ed accademici attivi nei campi di interesse connessi all'organizzazione della *FESTA* e allo scopo della *FONDAZIONE*.

2. La Commissione assegnazione coadiuva il Presidente della *FONDAZIONE*, il Presidente Onorario ed il Consiglio di Amministrazione nell'esame delle domande di concessione delle *Macchine da FESTA* nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.

Art. 30 – Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre e fino a cinque componenti ed ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
2. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori culturali, scientifici, tecnici e organizzativi connessi alle finalità della *FONDAZIONE* e alla *FESTA*, ivi compresi studiosi, docenti, professionisti ed esperti.
3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico al Consiglio di Amministrazione nelle attività di studio, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale connesso alla *FESTA* e alle finalità della *FONDAZIONE*.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico opera in raccordo con le Commissioni della *FONDAZIONE*, fornendo pareri e supporto scientifico alle attività da esse promosse e alle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 31 – Direttore Artistico

1. Il Direttore artistico è una figura professionale che progetta e coordina gli eventi e le manifestazioni promosse dalla *FONDAZIONE*, in attuazione degli indirizzi e delle direttive fornite dal Presidente della *FONDAZIONE*.
2. Il Direttore Artistico coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle attività di promozione della *FONDAZIONE* e della *FESTA* in ambito locale, nazionale ed internazionale.
3. Il Direttore Artistico è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della *FONDAZIONE*, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca del Direttore Artistico su proposta del Presidente della *FONDAZIONE* qualora:
 - a) venga meno il rapporto fiduciario;
 - b) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della *FONDAZIONE*;
 - c) venga a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della *FONDAZIONE*;
 - d) violi il presente Statuto.
5. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità del Direttore Artistico sono disciplinati nel dettaglio dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 – Libri sociali e registri contabili

1. I libri sociali e i registri contabili che la *FONDAZIONE* deve tenere sono:
 - a) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il libro giornale della contabilità;
 - c) il libro dell'inventario;
 - d) il libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci.
2. I libri sociali, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e vidimati se previsto dalla legge.

Art. 33 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della *FONDAZIONE* va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
3. L'Assemblea dei Soci, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 34 – Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è organo consultivo contabile della *FONDAZIONE* e vigila sulla sua gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
2. Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
3. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci che ne determina il compenso ed è scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del conto consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica. Può essere riconfermato solo per un successivo triennio.

Art. 35 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 2 e 16 e dell'art. 22, comma 1, lett. o) del presente Statuto.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della *FONDAZIONE* o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 36 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della *FONDAZIONE* o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.
2. Esso sostituisce ed abroga il precedente Statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia di Fondazioni.